

## **LEGGE 19 MAGGIO 2022 N. 52 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 24 MARZO 2022 N. 24**

### **Premessa**

La legge 19 maggio 2022, n. 52, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, è stata inserita in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2022.

Le modifiche apportate in fase di conversione in legge hanno introdotto importanti novità in materia di formazione, lavoro agile, sorveglianza sanitaria eccezionale e DPI.

### **Formazione**

Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza, sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

L'intento del legislatore è chiaro e permette di fare riferimento, per dimostrare l'equiparazione - con le eccezioni sopra indicate - tra videoconferenza e formazione in aula, non ad interpretazioni, ma ad una norma di legge.

### **Lavoro agile**

Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del DL 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n.77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.

Fino al 31 agosto 2022 è confermata la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel settore privato anche in assenza dell'accordo individuale previsto dalla legge 81/2017.

L'art. 10 comma 5-quinquies proroga al 30 giugno 2022 il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES). Tale diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore.

Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino al 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti pubblici con almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES) hanno priorità nell'accesso al lavoro agile, sempre

a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

### **Lavoratori fragili e sorveglianza sanitaria eccezionale**

Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti “fragili” (di cui all’art. 26, comma 2-bis, del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).

Pertanto, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

L’art. 10 comma 2 proroga inoltre al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale che i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Si ricorda che l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica all’esito della quale il medico competente esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità temporanea alla mansione fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. L’eventuale inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

### **Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie**

Con le modifiche del comma 2 dell’art. 5 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), fino al 15 giugno 2022 hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Fino al 15 giugno l’obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 vale anche per l’accesso e utilizzo di vari mezzi di trasporto (ad esempio i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale) e per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

---



**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

Corso Svizzera 185 – Scala H

10149 Torino - Italia

10502170011

011/7576795

011/0704959

info@tharsos.it

**Per approfondire**



Dal sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

- [Legge 19 maggio 2022, n. 52](#)